

REGOLAMENTO (CE) N. 707/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2007

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

1. Nell'ambito della gara n. 10/2007 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento degli Stati membri.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) A norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del medesimo regolamento.
- (3) A partire dal 1° gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁴⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

2. La vendita verte su un quantitativo di 693 375,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente:

- a) una partita numerata 109/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- b) una partita numerata 110/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- c) una partita numerata 111/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- d) una partita numerata 112/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- e) una partita numerata 113/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- f) una partita numerata 114/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- g) una partita numerata 115/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- h) una partita numerata 116/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- i) una partita numerata 117/2007 CE di un quantitativo di 39 995 hl di alcole a 100 % vol;
- j) una partita numerata 118/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).

⁽³⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.